



COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **36** Data: **28/09/2020**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

Il giorno **28 Settembre 2020**, alle ore **20,15**, nella sala del consiglio, in Civitella di Romagna, in seduta ordinaria di prima/seconda convocazione si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

Risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
MILANDRI CLAUDIO	S	LENSI DIEGO	S
DATTOLI ANTONIO	S	VENTURINI EMILIANO MARIO	S
SAMORANI FRANCESCO	S	BALDONI LICIA	N
CANGINI JURI	N	CERRONE GIANLUIGI	N
MARCHI STEFANIA	S		
MONTONI CINZIA	N		
RINALDINI ALESSANDRO	S		
ROSSI TANIA	S		
ZAMPIGA BARBARA	S		

Assegnati n.12+1.
Presenti n. 9

In carica n.12+1
Assenti n. 4

RISULTA ALTRESÌ PRESENTE L'ASSESSORE ESTERNO TORELLI SONIA CHE PARTECIPA AI LAVORI SENZA DIRITTO DI VOTO E SENZA CONCORRERE A DETERMINARE IL QUORUM PER LA VALIDITÀ DELL'ADUNANZA.

Partecipa il segretario comunale **DOTT. GIORGIO CIGNA**.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO **MILANDRI CLAUDIO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che è pubblica.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori: ROSSI TANIA, ZAMPIGA BARBARA, VENTURINI EMILIANO MARIO.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

Sentito l'intervento dell'Assessore Sonia Torelli, che illustra al consiglio comunale la proposta di deliberazione come risulta dalla trascrizione della registrazione digitale del dibattito della seduta consiliare, curata dalla ditta appaltatrice del servizio, che viene allegata integralmente al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. E' intervenuto, inoltre, al dibattito il **Consigliere Emiliano Venturini**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 22/07/2015 sono state approvate per l'anno 2015, e confermate fino al 2019, le aliquote IMU;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2016 è stata approvata per l'anno 2016, e confermata fino all'anno 2019 l'aliquota TASI pari all' 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

– al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

– al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

– al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

– al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

– al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

– al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i

servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

– il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

– che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Acquisito il parere favorevole del responsabile del settore economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.lgs: 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del settore economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.lgs: 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi palesemente espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

A) Aliquota 2,5 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze e detrazione di € 200,00;

B) Aliquota 7,6 per mille per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, limitatamente ai primi 3 anni di apertura dell'attività o al trasferimento/apertura di una nuova sede con attività già avviata in altro Comune (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo);

C) Aliquota 10,20 per mille per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo);

D) Aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993;

E) Aliquota 0,00 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

F) Aliquota ordinaria al 10,60 per mille per tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti

Di stabilire che i contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni di cui alla lettera B) e C) devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata a saldo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall'ufficio tributi.

Le autocertificazioni hanno effetto anche per le annualità successive sempreché non si verificano modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le autocertificazioni saranno soggette alle verifiche di legge.

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, le deliberazioni sono efficaci a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

4. Di dare atto che il comma 3-bis, dell'art.106 del D.L. 34/2020 prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15-ter, del D.L. 201/2011 per l'invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale.

La norma dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni. La stessa disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: "Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti"

Con voti unanimi palesemente espressi peralzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, esprimo
PARERE FAVOREVOLE/CONTRARIO

Civitella di Romagna, 28/09/2020

Il responsabile del settore
f.to (Dott.ssa Stefania Buscherini))

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Ai seni dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo
PARERE FAVOREVOLE/CONTRARIO

Civitella di Romagna, 28/09/2020

Il responsabile del settore
f.to (Dott.ssa Stefania Buscherini)

* Il parere contrario va motivato

Punto n. 7 all'Ordine del Giorno: approvazione aliquote IMU anno 2020.

SINDACO - CLAUDIO MILANDRI

Lascio sempre la parola all'assessore Torelli.

ASSESSORE - SONIA TORELLI

A seguito dei cambiamenti legislativi, è stato necessario riapprovare le aliquote IMU del 2020, poiché in sede di approvazione del bilancio 2020 avevamo previsto un gettito pari a quello degli anni scorsi, speriamo che si verifichi, per quanto riguarda queste entrate abbiamo riproposto le stesse aliquote approvate per l'anno 2015 e seguenti, quindi sono le stesse aliquote che abbiamo dal 2015, e precisamente:

2,5 per mille per abitazioni principali cat. A1 A8 A9, che sono quelle considerate abitazione di lusso e che pagano la IMU, perché le altre abitazioni la IMU non la pagano, se abitazione principale.

Aliquota del 7,6 per mille per gli immobili a destinazione artigianale, commerciale, industriale, posseduti a titolo di proprietà da società di persone, società di capitali, enti associazioni, imprese individuali e direttamente utilizzate per lo svolgimento della propria attività, limitatamente ai primi 3 anni di apertura della attività, questa è una aliquota agevolata, per chi apre una attività nei primi 3 anni.

Poi aliquota del 10,3 per mille sempre per immobili a destinazione artigianale, commerciale, industriale, posseduti a titolo di proprietà sempre da società di persone, società di capitali, enti associazioni, imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse, non locati ad altri, per lo svolgimento della propria attività, esclusi gli immobili utilizzati per le attività rientranti nel settore bancario, finanziario assicurativo.

Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, che prima era TASI e invece adesso è IMU, aliquota 0 per mille, quindi non pagano IMU i fabbricati costruiti da imprese e destinati alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.

Aliquota ordinaria, per tutti quelli che non rientrano in queste casistiche, al 10,6 per mille.

CONSIGLIERE - VENTURINI EMILIANO MARIO

Intervengo perché volevo sapere, a livello agricolo, i capannoni uso agricolo, il Comune di Civitella è in Comunità Montana o no? Sì, però pagano l'1 per mille, chi ha i capannoni si lamenta un po'.

I nostri contadini sono già in una condizione precaria, soprattutto quelli piccoli, e si trovano a pagare delle cose su un immobile che non ha nessuna rendita.

ASSESSORE -SONIA TORELLI

I capannoni D10 sono a destinazione produttiva, stalle, capannoni agricoli si presume che qualcosa... mentre alcuni anni fa c'era stato il problema che noi eravamo parzialmente montani e tutti i residenti del Comune di Civitella avevano dovuto anche la IMU sui terreni, che era una cifra molto alta, tra l'altro una aliquota del 7,6 per mille, adesso il problema non c'è più, sui terreni agricoli non si paga, ma sui capannoni sì.

CONSIGLIERE - VENTURINI EMILIANO MARIO

Si paga l'1 per mille anche nei capannoni che sono a tetto, che sono aperti, anche per esempio dove mettono il fieno, che sono pericolanti ma devono pagare l' 1 per mille, questa è una cosa che non piace molto.

ASSESSORE -SONIA TORELLI

Da questi capannoni abbiamo un introito di circa 40 mila euro, se magari non ci servono il prossimo anno li possiamo anche togliere, non so.

SINDACO - CLAUDIO MILANDRI

Andiamo alla votazione : aliquote IMU anno 2020

Favorevoli?

Contrari?

Astenuti?

Anche per l'immediata eseguibilità.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**Il presidente
F.to MILANDRI CLAUDIO**

**Il segretario comunale
F.to DOTT. GIORGIO CIGNA**

AI SENSI DELL'ART. 134, 4° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000, È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Civitella di Romagna, 28/09/2020

**Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo comune dal 19/10/2020 per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell'art. 124, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, 19/10/2020

**Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, _____

**Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti**

La presente copia è conforme all'originale.

Civitella di Romagna, 19/10/2020

**Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti**
